Il giudice dell'esecuzione

sciogliendo la riserva, visto l'articolo 591 *bis* c.p.c.;

d e l e g a

il dott. Giacomo Cousin, notaio alla sede di Napoli con studio in , al compimento delle operazioni di vendita con incanto (nel procedimento esecutivo n° 108/05 R.E.).

A) Il notaio delegato provvederà:

1) a verificare (mediante l'esame della documentazione in atti) se il bene appartenga al debitore e se vi sono formalità pregiudizievoli: qualora il bene pignorato risulti appartenere a persona diversa, in virtù di atto opponibile ai creditori, o comunque la documentazione sia inidonea, il notaio provvederà alla restituzione del fascicolo al giudice dell'esecuzione;

2) eseguita la verifica anzidetta, a redigere l'avviso di vendita, ai sensi dell'art. 570 c.p.c., curando la pubblicità legale (art. 490 c.p.c.) a spese del creditore, e disponendo che il creditore istante provveda a sua cura e spese, nel termine di almeno quindici giorni prima della data fissata per gli incanti, alla pubblicazione dell'avviso, per estratto, sull'edizione domenicale del quotidiano Il Mattino oppure La Repubblica; dell'avviso di vendita darà comunicazione alle parti del processo e invierà copia in cancelleria;

3) a ricevere le cauzioni e gli acconti per spese di vendita (nelle misure che egli riterrà opportune), mediante assegni circolari non trasferibili al suo ordine;

4) alla vendita agli incanti dei beni pignorati, sulla base della relazione dell'esperto: a tale fine, preliminarmente, richiederà, ove occorra, i necessari chiarimenti all'esperto, anche in ordine alle notizie di cui alla legge n°47/85; inoltre, nell'avviso di vendita (che, per questa parte, diviene elemento integrante della presente ordinanza di vendita), il notaio provvederà alla compiuta descrizione dei beni in vendita e all'indicazione dei lotti di vendita; specificherà poi che, ai sensi dell'art. 41 della nuova legge bancaria (D. Lgs. 1.9.1993 n. 385), l'aggiudicatario il quale non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento,

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata og
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia P

versi direttamente a ITALFONDIARIO SPA, entro il termine di giorni venti dalla data in cui l'aggiudicazione diviene definitiva, la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa; indicherà anche, nell'avviso di vendita, la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte; specificherà inoltre che gli interessati a concorrere all'incanto dovranno chiedere le necessarie informazioni esclusivamente presso lo studio del notaio;

5) a ricevere le eventuali dichiarazioni di nomina e deposito dei relativi mandati ai sensi dell'art. 583 c.p.c.;

6) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario;

7) a ricevere le offerte in aumento (art. 584 c.p.c.), provvedendo di conseguenza per le ulteriori gare;

8) in caso di gara deserta, a provvedere sulle istanze di assegnazione pervenute nei termini di cui all'art. 588 c.p.c., fissando il termine per il versamento dell'eventuale conguaglio, o a fissare nuovi incanti, anche stabilendo (art. 591 c.p.c.) diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando eventualmente un prezzo base inferiore di un quinto al precedente;

9) a ricevere il saldo del prezzo di aggiudicazione o di assegnazione e delle spese (detratte le somme corrisposte a ITALFONDIARIO SPA ai sensi dell'art. 41 della nuova legge bancaria), da versarsi entro il termine di giorni quaranta dalla data in cui l'aggiudicazione diviene definitiva e a depositarlo presso ;

10) a predisporre il decreto di trasferimento, allegando, se occorre, il valido certificato di destinazione urbanistica esibito dal creditore o richiesto a sue spese;

11) alla formazione del progetto di distribuzione;

12) in caso di mancato versamento del prezzo nel termine stabilito nell'avviso di vendita, a dare immediato avviso al G.E., trasmettendo il fascicolo;

13) emessi dal G.E. i provvedimenti di cui all'art. 586 c.p.c., a registrare il decreto di trasferimento, provvedendo alla voltura catastale, alla trascrizione e alle eventuali comunicazioni alle P.A. previste per i trasferimenti volontari, nonché alla cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche ordinata nel decreto di trasferimento.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata og
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia P

B) Il notaio delegato provvederà alla redazione del verbale d'incanto, secondo il contenuto previsto dall'art. 591 *bis* c.p.c.;

C) Al verbale sarà allegata la documentazione formatasi nel corso delle operazioni di vendita.

D) Il verbale con gli allegati sarà trasmesso al giudice delegante in copia autentica unitamente al decreto di trasferimento e al progetto di distribuzione predisposti.

E) Assegna al notaio un anticipo per le spese, di Euro ~~1000~~ 1000 a carico del creditore ~~pignorante~~ procedente, da versarsi, prima del compimento delle operazioni anzidette, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

F) Il notaio (o persona da lui incaricata per iscritto) provvederà ad acquisire, presso la cancelleria, copia (autentica) del titolo esecutivo, della nota di trascrizione del pignoramento, dell'istanza di vendita, degli atti d'intervento e dei titoli giustificativi del credito, nonché la relazione dell'esperto nominato per la stima e la documentazione ex art. 567 c.p.c., ovvero l'intero fascicolo processuale (da restituirsi in cancelleria ad ogni eventuale ordine del G.E.).

G) Alla redazione dell'avviso di vendita dovrà provvedersi entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione al notaio della presente ordinanza.

Napoli, 22/9/05

Il G.E.

Napoli 22/9/05

F.A 23/9/05

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata og
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia P